SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 2010, n. **202**.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.

3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-

cessive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
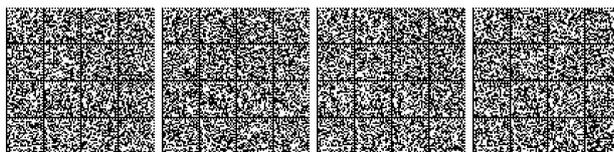
Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3286):

Presentato dall'on. Alessandra Siragusa ed altri il 9 marzo 2010.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2010 con pareri delle Commissioni II, V, VII, XI e Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 7, 13, 14, 21, 29, 30 luglio 2010 ed il 3 agosto 2010.

Nuovamente assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede legislativa il 13 ottobre 2010.

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede legislativa il 13 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2248) :

Assegnato alla Commissione 7^(Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^.

Nuovamente assegnato alla Commissione 7^, in sede deliberante, il 9 novembre 2010.

Esaminato dalla 7^ Commissione, in sede deliberante il 10, 17 e 18 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 22 novembre 2004 recante "Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^ serie speciale, n 94 del 26 novembre 2004.

Note all'art. 1:

- Per il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 22 novembre 2004 , si veda la nota al titolo.

Note all'art. 8:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341 recante "Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici", è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2001, n. 207.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" aggiunto dall'articolo 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

"3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali."

- Si riporta il testo dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria":

"Art. 24-*quinquies*. Disposizioni in materia di dirigenti scolastici.

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera *c)*, e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento."

10G0230
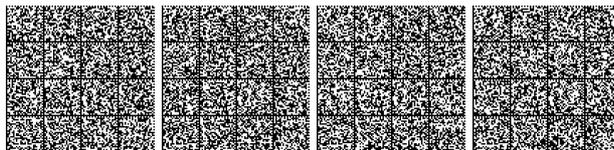
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella San Paolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Civitella San Paolo (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 settembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitella San Paolo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Todini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitella San Paolo (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Malatesta.

Il citato amministratore, in data 25 settembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitella San Paolo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Giovanni Todini.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Costa Volpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Costa Volpino (Bergamo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 6 ottobre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Laura Cavalieri Manasse.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lucio Marotta.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Avella (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente, dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 ottobre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana Tizzano.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2010.

Accertamento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nella parte in cui prevede che le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 2-*bis*, siano accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per affluire al fondo di cui all' art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace;

Considerato che sul capitolo 1076 dell'entrata del bilancio dello Stato, appositamente istituito per l'acquisizione degli introiti di cui alla citata lettera *b)* del comma 2-*bis* dello stesso art. 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, risulta affluito, a tutto il mese di ottobre 2010, sulla base delle risultanze del Sistema informativo entrate (SIE), l'importo di € 12.817.622,31;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 31 ottobre 2010, sul capitolo 1076 dell'entrata del bilancio dello Stato, risulta accertato l'importo di € 12.817.622,31, derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma da 2-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A14611

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Istoc Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Istoc Mihaela, nata il 28 marzo 1975 a Gheraesti (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislstivo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione B, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Asistenta sociala» conseguito nel giugno 1998 presso la «Universitatea din Bucuresti»;

Considerato altresì che risulta essere iscritta al «CNAS - Colegiul National al Asistentilor Sociali» in Romania nel dicembre 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - Sezione B dell'albo, non si ritiene necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Istoc Mihaela, nata il 28 marzo 1975 a Gheraesti (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale romeno di «Asistenta sociala» quale tito-

lo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
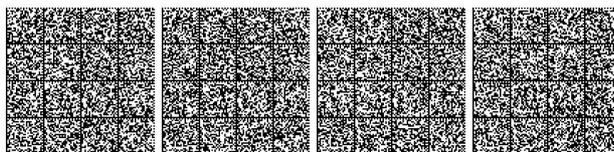
Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14188

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Alvarez Hernandez Reinaldo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alvarez Hernandez Reinaldo, nato il 7 gennaio 1961 a L'Avana (Cuba), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale cubano di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciado en Ciencias Biologicas», presso la Università dell'Avana nel 1984;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a L'Avana, detto titolo è abilitante per l'esercizio nella Repubblica di Cuba ai fini dell'esercizio della professione di biologo;

Considerato inoltre che ha documentato di avere effettuato attività di ricerca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato altresì che il richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, non appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Decreta:

Al sig. Alvarez Hernandez Reinaldo, nato il 7 gennaio 1961 a L'Avana (Cuba), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di biologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14189

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ichim Mirela Petria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petria Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in specialitatea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «D. Cantemir» di Vaslui nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Petria Mirela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ichim;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è

stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «in specialitatea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «D. Cantemir» di Vaslui nell'anno 1996 dalla sig.ra Ichim Mirela, coniugata Petria Mirela nata a Tansa (Romania) il giorno 8 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petria Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13767

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Solomon Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Solomon Magdalena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2006 dalla sig.ra Solomon Magdalena, nata a Iasi (Romania) il giorno 22 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Solomon Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13768

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Roszkowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ewa Roszkowska nata a Lapy (Polonia) il giorno 12 aprile 1985, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «magister farmacji» rilasciato in data 6 aprile 2010 con il n. 18209 dalla Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «magister farmacji» rilasciato dalla Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku - Polonia - in data 6 aprile 2010 con il n. 18209 alla sig.ra Ewa Roszkowska, nata a Lapy (Polonia) il giorno 12 aprile 1985, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Ewa Roszkowska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13763

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Inga Lasmane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Inga Lasmane nata a Kivioli (Estonia) il giorno 17 giugno 1978, di cittadinanza lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «diplom hambaarstiteaduse» rilasciato in data 22 giugno 2001 con il n. CA 001646 dalla Università di Tartu - Estonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.
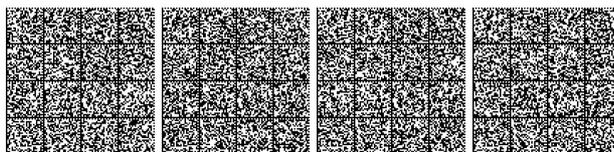
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «diplom hambaarstiteaduse» rilasciato dalla Università di Tartu - Estonia - in data 22 giugno 2001 con il n. CA 001646 alla sig.ra Inga Lasmane, nata a Kivioli (Estonia) il giorno 17 giugno 1978, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Inga Lasmane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13764

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stela Pohlová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 13 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stela Pohlová nata a Bojnice (Repubblica Slovacca) il giorno 8 settembre 1983, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «doktor medicíny - MUDr.» rilasciato in data 7 giugno 2010 con il n. 37542 dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «doktor medicíny - MUDr.» rilasciato dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Slovacca - in data 7 giugno 2010 con il n. 37542 alla sig.ra Stela Pohlová, nata a Bojnice (Repubblica Slovacca) il giorno 8 settembre 1983, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Stela Pohlová è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13765
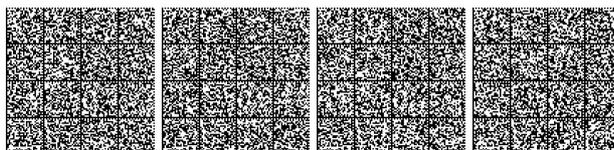
DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanesa Adriana Navarro Ruiz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanesa Adriana Navarro Ruiz nata a Valencia (Spagna) il giorno 18 luglio 1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «licenciada en farmacia» rilasciato in data 16 ottobre 2003 dalla Universitat de València - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «licenciada en farmacia» rilasciato dalla Universitat de València - Spagna - in data 16 ottobre 2003 alla sig.ra Vanesa Adriana Navarro Ruiz, nata a Valencia (Spagna) il giorno 18 luglio 1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Vanesa Adriana Navarro Ruiz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13770

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaduva Elena Cristiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vaduva Elena Cristiana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «nivel 3 calificare asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «nivel 3 calificare, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2007 dalla sig.ra Vaduva Elena Cristiana, nata a Dragasani (Romania) il 5 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vaduva Elena Cristiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13766

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Puzdrea Luminita Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Puzdrea Luminita Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Tirgu Jiu nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Tirgu Jiu nell'anno 1997 dalla sig.ra Puzdrea Luminita Mihaela, nata a Tirgu Jiu (Romania) il 26 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Puzdrea Luminita Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13769

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Mihaela Simion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Oana Mihaela Simion, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistenta Medicala (Balneofiziokinetoterapie si Recuperare)» conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T. Popa"» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Asistenta Medicala (Balneofiziokinetoterapie si Recuperare)», conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T. Popa"» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Oana Mihaela Simion, nata a Iasi (Romania) il 17 aprile 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13771

DECRETO 5 novembre 2010.

Modificazione al decreto 15 ottobre 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Lungu Lori Elena, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS/IV/0044263-P del 15 ottobre 2010, con il quale il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania dalla Sig.ra Lungu Lori Elena, coniugata Brasoveanu, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nella premessa e nell'art. 2, del predetto decreto, per mero errore materiale, si è indicato, quale cognome da nubile dell'interessata il cognome Lungu, anziché Brasoveanu;

Vista la sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Ramnicu Valcea (Romania) in data 9 giugno 2009, la quale, pronunciando il divorzio tra la sig. Lungu Lori Elena ed il sig. Lungu Ioan, ha disposto che l'attrice riprendesse il cognome da nubile Brasoveanu;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale prot. n. DGRUPS/IV/0044263-P del 15 ottobre 2010, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2007, dalla sig.ra Lungu Lori Elena, coniugata Brasoveanu, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue:

a) In premessa, il riferimento al cognome Lungu quale cognome da «nubile» dell'interessata, è rettificato in cognome da «coniugata» dell'interessata medesima.

b) All'art. 2, l'identificazione dell'interessata è sostituita da Lungu Lori Elena, coniugata Brasoveanu, in Brasoveanu Lori Elena, già coniugata Lungu.
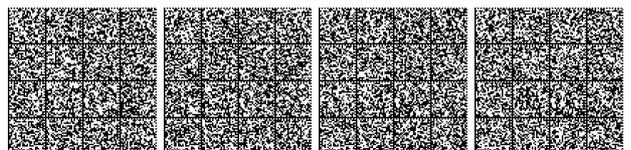
Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 ottobre 2010.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14176

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Madalina Corina, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vasile Madalina Corina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2004 dalla sig.ra Vasile Madalina Corina, nata a Craiova (Romania) il 24 luglio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vasile Madalina Corina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14177

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 2010.

Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 54 comma 1, lettera *g)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 203, comma 2 lettera *m)*;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli», e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la norma europea UNI EN 1789 relativa ai veicoli medici e loro attrezzature -Autoambulanze-, ed in particolare il certificato di conformità di cui all'allegato C alla stessa norma;

Considerata la necessità di certificare la rispondenza ai requisiti previsti dall'allegato *C)* alla norma UNI EN 1789;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli autoveicoli ad uso speciale ambulanze rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2.

Caratteristiche costruttive e domanda di riconoscimento

1. I servizi tecnici di cui alla lettera *ll)* dell'art. 3 al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 procedono, a richiesta del costruttore dell'autoveicolo di cui all'art. 1, alle verifiche e prove di rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dall'allegato *C)* dalla norma europea UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze».

2. La domanda per la certificazione della rispondenza è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

3. Ai fini amministrativi la tariffa applicata è quella prevista dal tipo di operazione 6 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 «Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti».

Art. 3.

Certificato di conformità e carta di circolazione

1. Il servizio tecnico incaricato delle verifiche e prove, a seguito della redazione del verbale di idoneità, rilascia il certificato di conformità previsto nell'allegato *C)* alla norma europea UNI EN 1789;

2. Le omologazioni afferenti a tipi di veicoli base riconosciuti conformi all'allegato *C)* della norma europea UNI EN 1789, a richiesta del titolare delle medesime omologazioni, sono aggiornate mediante l'apposizione di una dicitura recante la seguente annotazione:

«Ambulanza tipo (A/B/C) rispondente ai requisiti previsti dall'allegato *C)* alla norma UNI EN 1789»

3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti possono essere applicate agli autoveicoli ad uso speciale ambulanza anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il capo dipartimento: FUMERO

10A14178
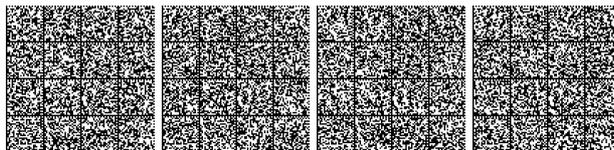
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 novembre 2010.

Abolizione della nota 78 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: nota AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 – Serie generale;

Vista la determinazione 6 maggio 2009 «Modificazioni, con riferimento alla nota AIFA 78, alla determinazione 4 gennaio 2007, n. 6, recante: Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione 9 dicembre 2009 «Proroga della durata di sei mesi della sospensione temporanea della Nota 78 di cui alla determinazione AIFA del 6 maggio 2009»;

Vista la determinazione 10 giugno 2010 «Ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea della nota 78 di cui alla determinazione 6 maggio 2009»;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 78;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 e 28 ottobre 2010;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota 78 di cui alla Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 – Serie generale e successive modificazioni.

I farmaci, di cui alla nota 78, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14174
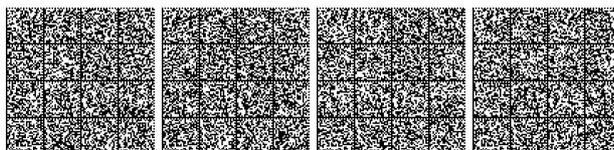
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 18 novembre 2010.

Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. (Determinazione n.8).

IL CONSIGLIO

1. Premessa.

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'art. 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, n. 1 del decreto-legge n. 187/2010, stabilisce che «per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni». Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti «destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche», che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato «anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (…)».

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal decreto-legge n. 187/2010.

2. Entrata in vigore.

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti.

Il Ministero dell'interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito «ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge» e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che «l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso art. 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti». Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'art. 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.

Pertanto, sono *ab initio* soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (*cfr.* art. 57, comma 5, lettera *a)* del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (art. 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (art. 132 del Codice dei contratti pubblici e art. 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria *ad hoc*, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - «sono adeguati alle disposizioni di cui all'art. 3 (…) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge». La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in

correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'art. 3, che prevede l'inserimento «a pena di nullità» di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'art. 1339 del codice civile Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

Pertanto, *nulla quaestio* in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010 che devono *ab origine* contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni.

Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'art. 1339 del codice civile. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola.

Stante il tenore letterale del comma 8 dell'art. 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.

Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'art. 3.

Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.

3. Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, di cui al titolo II, parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le «stazioni appaltanti», definite all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti come «le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32». Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti». Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi ex art. 3 gli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.

La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla «filiera delle imprese», interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita «ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è *la ratio*, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'art. 3.

Secondo quanto previsto nel decreto-legge n. 187/2010, con il termine «contratti di subappalto» si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti «assimilati» ai subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, prima parte, del codice; con il termine «subcontratti», si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'art. 118, comma 11, ultima parte, del codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).

Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'art. 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono «tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi,

ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti». Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del codice dei contratti pubblici (*cfr.*, in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (*cfr.*, al riguardo, le linee guida antimafia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»).

Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.

In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis*), *g)* e *h)* del codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'art. 176 del codice dei contratti pubblici.

4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.

1) Con riguardo al conto corrente dedicato, il decreto-legge n. 187/2010 ha chiarito (art. 6, comma 4) che l'espressione «anche in via non esclusiva» si interpreta nel senso che «ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna com-

messa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo art. 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate». Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

2) Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il decreto-legge n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, «purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni». Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. È in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. «procedura di allineamento elettronico degli archivi». Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nell'ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

È peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

3) Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il *CUP)* nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.

4) In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il *CUP)* e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

5) Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto «dedicato» ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-*bis*, del codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.

5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

L'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'art. 3 stabilendo che, «ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)». Pertanto, il CIG - codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto - è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (*cfr.*, sul punto, comunicato del Presidente dell'autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto
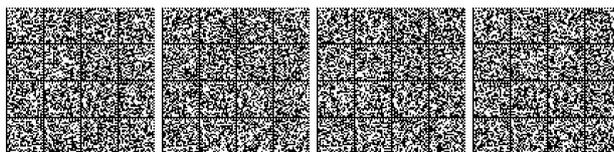
il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. È questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.

In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG «derivato», è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, «per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici» con riguardo a «ogni nuovo progetto di investimento pubblico» (art. 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (*cfr.* in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

6. Gestione dei movimenti finanziari.

6.1. Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche.

L'art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

manodopera (emolumenti a operai);

spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

provvista di immobilizzazioni tecniche;

consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con «strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto», essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: *a)* i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); *b)* il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; *c)* i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il *CIG)*.

6.2. Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

imposte e tasse;

contributi INPS, INAIL, Cassa edile;

assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (*cfr.* art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.

Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per quanto riguarda, poi, l'espressione «spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro» di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (*cfr.*, al riguardo, le linee guida antimafia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»).

6.3. Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato.

In base al comma 4 dell'art. 3, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni». La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere «in rosso», - attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 136/2010 (art. 6) - non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

7. Comunicazioni.

È stabilito (art. 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, «dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica» (*cfr.* art. 3, comma 7 come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, n. 6 del decreto-legge n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine «utilizzazione» sia stato impiegato nel senso di «destinazione» del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Adotta la presente determinazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il presidente relatore: BRIENZA

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2010

Il segretario: Esposito

ALLEGATO *1*

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. (…)

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. (…)

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…).

10A14316

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Nicorette»

Estratto determinazione V&A.N/ N. 2212 del 18 novembre 2010

Titolare AIC: MCNEIL AB con sede legale e domicilio in NORRBROPLATSEN 2, SE-251 - 09 HELSINGBORG-Svezia (SVEZIA)
Medicinale: NICORETTE
Variazione AIC: Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito
L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:
E' autorizzata la modifica relativa alle condizioni di conservazione del prodotto finito:
da: Non conservare a temperatura superiore a 30 °C
a: non conservare a temperatura superiore a 25°C
relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 025747472 - «10 mg/ 16h cerotti trasdermici semitrasparenti» 7 cerotti
AIC N. 025747484 - «10 mg/ 16h cerotti trasdermici semitrasparenti» 14 cerotti
AIC N. 025747496 - «15 mg/ 16h cerotti trasdermici semitrasparenti» 7 cerotti
AIC N. 025747508 - «15 mg/ 16h cerotti trasdermici semitrasparenti» 14 cerotti
AIC N. 025747510 - «15 mg/ 16h cerotti trasdermici semitrasparenti» 28 cerotti
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Almus»

Estratto determinazione V&A.N/ N. 2210 del 18 novembre 2010

Titolare AIC: ALMUS S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cesarea, 11/10, 16121 - Genova - Codice Fiscale 01575150998
Medicinale: GENTAMICINA ALMUS
Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato
L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:
E' autorizzata la modifica inoltrata come «Umbrella variation» relativa alla presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo Gentamicina solfato da parte di un sito approvato, al fine di aggiornare la versione attualmente agli atti e non conseguente a quello autorizzato, comprendendo quattro «salti» di CEP. Il CEP aggiornato che si autorizza è R1-CEP 1998-155-Rev 05, sito di produzione, Fujian Fukang Pharmaceutical CO., LTD., 138 Xiangban Road Taijang District China-350 002 Fuzhou, Fujian Province:

da:	a:
Produttore principio attivo	Produttore principio attivo
FUJIAN FUKANG Pharmaceutical CO., LTD 138 Xiangban Road Taijang District RC 350 002 Fuzhou, Fujian Province CEP R1-CEP 1998-155 Rev 00	FUJIAN FUKANG Pharmaceutical CO., LTD 138 Xiangban Road Taijang District RC 350 002 Fuzhou, Fujian Province CEP R1-CEP 1998-155 Rev 05 (CEP R1-CEP 1998-155 Rev 01 versione intermedia) (CEP R1-CEP 1998-155 Rev 02 versione intermedia) (CEP R1-CEP 1998-155 Rev 03 versione intermedia) (CEP R1-CEP 1998-155 Rev 04 versione intermedia)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 036448013 - «0,1 % crema» tubo 30 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anadir»

Estratto determinazione V&A.N/ N. 2211 18 novembre 2010

Titolare AIC: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Salaria, 1240, 00138 - Roma -Codice Fiscale 00399680586

Medicinale: ANADIR

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica, inoltrata in forma di «Umbrella variation», relativa alla presentazione del Certificate of Suitability No R1-CEP 2003-102-Rev 00 da parte del produttore di sostanza attiva «omeprazolo»:

CADILA HEALTHCARE LIMITED 291 G.I.D.C. Industrial Estate Bharuch District - India-393 002 Ankleshwar, Gujarat

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 037906017 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina e Betametasone IDI»

Estratto determinazione V&A.N/ n.2209 del 18 novembre 2010

Specialità medicinale GENTAMICINA E BETAMETASONE IDI.

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Castelli Romani, 83/85 - 00040 Pomezia (Roma) - codice fiscale 07271001005.

Variazione A.I.C.: A presentazione di un certificato d'idoneità della farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del CEP emesso per il principio attivo Gentamicina del produttore Fujian Fukang Pharmaceutical Co. Ltd., e relativa modifica delle specifiche per un adeguamento alla farmacopea europea in accordo alla seguente tabella:

gentamicina solfato			
da		a	
FUJIAN FUKANG PHARMACEUTICAL Co. Ltd. (ex FUZHOU ANTIBIOTIC GROUP CORP.) 138 Xiangban Road (ex Gong Ye Road) Taijiang District RC-350 002 Fuzhou-Fujian Province China Site of production: 138 Xiangban Road Taijiang District RC-350 002 Fuzhou-Fujian Province China RO-CEP 1998-155-Rev. 03		FUJIAN FUKANG PHARMACEUTICAL Co. Ltd. 138 Xiangban Road Taijiang District RC-350 002 Fuzhou-Fujian Province China Site of production: 138 Xiangban Road Taijiang District RC-350 002 Fuzhou-Fujian Province China Jiangyin Industrial Estate 350 309 Fuqing Fuzhou China R1-CEP 1998-155-Rev. 05	
TEST	SPECIFICHE	TEST	SPECIFICHE
aspetto	Polvere cristallina bianca o quasi bianca solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool etilico ed in etere.	aspetto	Polvere igroscopica bianca o quasi bianca completamente solubile in acqua, insolubile in alcool.
		Identificazione C (Ph.Eur.)	Conforme Ph.Eur.
Identificazione HPLC	Positiva	Identificazione HPLC	Conforme Ph.Eur.
Composizione: C1 C1a C2 + C2a	 25.0% - 50.0% 10.0% - 35.0% 25.0% - 55.0%	Composizione titolo: gentamicina C1 gentamicina C1a somma di gentamicina C2, C2a e C2b	 20.0% - 40.0% 10.0% - 30.0% 40.0% - 60.0%
		Sostanze correlate: -singola impurezza -impurezze totali	 Max 3% Max 10%
		Identificazione IR	Conforme allo spettro di riferimento
Identificazione solfati	positiva	Identificazione solfati	positiva
		Aspetto soluzione	Conforme Ph.Eur.
pH	3.5 – 5.5	pH	3.5 – 5.5
Ceneri solforiche	Max 1%	Ceneri solforiche	Max 1.0 %
Perdita all'essiccamento	Max 15%	acqua	Max 15.0%
		Solfati - sostanza anidra	32.0% - 35.0%
Potere rotatorio specifico – sostanza anidra	+ 107° ÷ + 121°	Potere rotatorio specifico – sostanza anidra	+ 107° ÷ + 121°
Titolo microbiologico (s.s.)	Minimo 590 U.I/mg	Titolo microbiologico (s.s.)	Minimo 590 U.I/mg
Conta microbica Aerobi totali Lieviti e muffe totali	 ≤100 UFC/g ≤10 UFC/g	Conta microbica TAMC TYMC Pseudomonas staphylococcus	 ≤100 UFC/g ≤10 UFC/g Ass/g Ass/g
		impurezze	
		Impurezza RRT 0.41	NMT 2.0%
		Impurezza RRT 0.57	NMT 3.0%
		Impurezza RRT 0.78	NMT 2.0%
		Ogni altra impurezza	NMT 1.0%
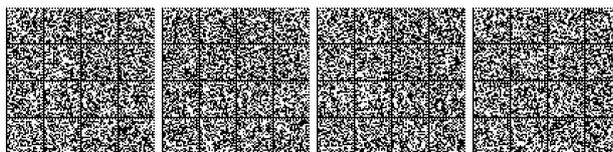
relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036280028 - «0,1 % + 0,1 % crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spasmex»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2208 del 18 novembre 2010

Specialità medicinale: SPASMEX.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Manzoni, 45 - 20121 - Milano - codice fiscale 09098120158.

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.c modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

B.IIa.3.b.2 modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica della composizione in eccipienti:

		da	a
p.a.	floroglucina biidrata	193 mg	193 mg
	meglucinolo	150 mg	150 mg
ecc.	hard fat	2167 mg	2180 mg
	sodio solfito anidro	-	20 mg

È inoltre autorizzata la modifica relative all'aggiunta delle specifiche al rilascio e alla fine della validità: «identificazione del sodio solfito» e «dosaggio del sodio solfito» e delle procedure di prova corrispondenti (HPLC), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020851022 - «150 mg + 150 mg supposte» 6 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14173

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Farganesse»

Con la determinazione n. aRM - 74/2010-2203 del 21 ottobre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Marvecspharma Services S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Farganesse.

Confezione: 026964027.

Descrizione: «Sciroppo 1% 125 ml».

10A14175

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 dicembre 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dall'avv. Angela BONCOMPAGNI delegata dal Comune di Magliano Sabina giusta delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 17 novembre 2010, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Magliano Sabina sia separato dalla Regione Lazio per entrare a far parte integrante della Regione Umbria ?".

L'avv. Angela BONCOMPAGNI dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Tacito 23 c.a.p. 00193 presso lo studio dell'avv. Emanuele VESPAZIANI - tel. 06/3235482.

10A14776

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, relative all'avviso Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, organismo intermedio del POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 – 2013 comunica che, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di comuni all'avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico » e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento», il termine per l'invio delle manifestazioni di interesse, secondo le modalità specificate nell'Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2010, s'intende prorogato al 18 dicembre 2010.

10A14703

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 12/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0021386/MA004.A012/MED-L-77 del 4 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010, concernente determinazioni inerenti la modifica all'art. 4, comma 1, del Regolamento del fondo di previdenza generale, per l'accesso alla contribuzione ridotta presso la «Quota B» del Fondo, per i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale.

10A14309

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 22 luglio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0021621/MA004.A012/RAG-L-59 del 9 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 22 luglio 2010, concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2011.

10A14310

Approvazione della delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 e 30 giugno 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0021641/MA004.A012/CONS-L-28 del 9 novembre 2010, con l'espunzione della modifica all'art. 54, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 28 e 30 giugno 2010, concernente modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto.

10A14311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'Organismo Istituto di Ricerca e Collaudi M.Masini S.r.L., in Milano

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Istituto di Ricerca e Collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, acquisita in data 11 giugno 2010, prot. n. 69312, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo Istituto di Ricerca e Collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
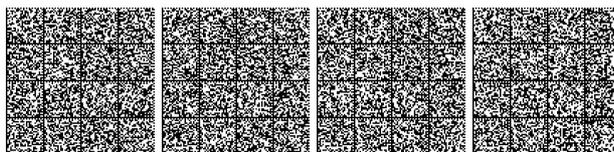
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A14179

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-284) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.